

## Il reddito di impresa n. 25/2023

# Assegnazioni, trasformazioni e cessioni di immobili e altri beni: le agevolazioni della Legge di Stabilità 2023

Paolo Meneghetti - dottore commercialista, revisore legale

*La Legge di Bilancio 2023 ripropone una disposizione già conosciuta nel passato con cui le società possono assegnare ai soci i beni a “strumentalità ridotta” con particolare riferimento agli immobili. Il tema è decisamente interessante poiché l’assegnazione avviene con disposizioni decisamente favorevoli, ma l’intera operazione è articolata e complessa nelle sue sfaccettature civilistiche, contabili e fiscali. In questo primo contributo vengono analizzati gli aspetti civilistici della assegnazione, rimandando a successivi interventi i temi di fiscalità e l’analisi della trasformazione societaria.*

### **Legge di Bilancio 2023: l’assegnazione agevolata ai soci**

La Legge di Bilancio 2023, (L. 197/1922) ripropone un provvedimento che si potrebbe definire “evergreen” nel senso che con intervalli di tempo più o meno regolari esso viene riproposto all’attenzione degli operatori. Il tema è far uscire dal perimetro dell’impresa immobili non strumentali per destinazione (o anche veicoli non strumentali) a condizioni vantaggiose. La disposizione certamente è collegata con gli aggravii tributari che pesano sulle società che detengono immobili non utilizzati nell’attività produttiva, (nella Relazione illustrativa vengono definiti a strumentalità ridotta) basti pensare al comparto delle c.d. società di comodo, e quindi logica conseguenza di quelle penalizzazioni non poteva che essere permettere una estromissione del bene a condizioni agevolate. Inoltre, a differenza delle recenti edizioni del provvedimento, quello attualmente in esame è collocato in un particolare ambito temporale caratterizzato da 2 anni di pandemia seguita da una crisi mondiale dovuta alla guerra in Ucraina, situazione che certamente non favorisce il settore immobiliare delle locazioni o delle compravendite.

In questo contesto occorre capire come le nuove regole si intreccino con le situazioni che caratterizzano le società che hanno rivalutato gli immobili fruendo prima delle disposizioni di cui al D.L. 185/2008 e poi (o solo) di quelle del D.L. 104/2020. Tali rivalutazioni sono state diffuse nella pratica grazie al basso

costo (3%), e ciò potrebbe comportare che il valore fiscalmente riconosciuto sia congruo con il valore normale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, spostandosi, a questo punto, l'attenzione fiscale sul comparto delle imposte indirette.

Al riguardo va ricordato che l'ultima norma di rivalutazione ([articolo 110](#), comma 5, L. 104/2020) ha previsto (come del resto i precedenti normativi simili) la necessità di un periodo di monitoraggio entro il quale il bene rivalutato non deve essere ceduto a pena di decadenza dell'effetto fiscale della stessa rivalutazione. Nella fattispecie tale periodo cessa di aver rilevanza a far data dal 2024, ma nel caso si volesse eseguire l'assegnazione agevolata essa scadrebbe il 30 settembre 2023, quindi in pieno periodo di monitoraggio. Tuttavia sul rapporto tra assegnazione agevolata e rivalutazione dei beni è intervenuta la [circolare n. 37/E/2016](#) (analogo problema si era posto nella passata edizione della assegnazione agevolata scadente il 30 settembre 2016) affermando che in base a una interpretazione sistematica del combinato disposto della norma sulla rivalutazione e di quella sulla assegnazione agevolata, l'assegnazione stessa eseguita entro il 2023 non va considerata come atto che comporta la decadenza della stessa rivalutazione.

### L'ambito soggettivo della operazione

Le società che possono beneficiare dell'articolo 1, [comma 100](#) e ss., L. 197/2022 e cioè dell'assegnazione agevolata degli immobili e altri beni sono elencate dalla stessa norma citata, al comma 100: si prevede tra i destinatari della norma le Snc, le Sas, le Srl e le Spa, oltre alle Sapa.

La norma non cita le società di fatto che, verificandosi le condizioni dell'[articolo 65](#), comma 3, Tuir, cioè la proprietà dell'immobile iscritta a nome di tutti i soci e l'utilizzo dello stesso esclusivamente quale strumentale nell'esercizio dell'attività d'impresa, sono ritenute proprietarie, dal punto di vista fiscale, del bene. Medesimo discorso vale per i veicoli in quanto iscritti in pubblici registri. L'assimilazione proposta dall'[articolo 5](#), comma 3, lettera b), Tuir delle società di fatto a quelle in nome collettivo permetterebbe di concludere che anche questi soggetti possono attivare la procedura di assegnazione agevolata. In questo senso, peraltro, si è pronunciata la [circolare n. 26/E/2016](#) commentando la procedura di assegnazione che ha preceduto quella attuale e che presenta un testo normativo del tutto identico, ragione per cui si ritiene che i commenti di prassi emanati allora possano essere validi anche per l'attuale procedura.

Occorra notare, tuttavia, che per le società di fatto l'immobile viene, fiscalmente, definito relativo all'impresa solo se utilizzato esclusivamente quale strumentale nell'esercizio dell'attività. Ne deriva che soggettivamente le società di fatto potrebbero essere comprese nell'ambito applicativo della norma,

ma poi sarebbero nell'impossibilità di assegnare il bene poiché esso non rispetta la caratteristica di "non strumentalità per destinazione". A meno di non ipotizzare la fattispecie dell'immobile strumentale per natura (intestato a tutti i soci) e locato a terzi: come immobile strumentale potrebbe soddisfare il requisito richiesto dall'[articolo 65](#), comma 3, Tuir per affermare l'intestazione alla società di fatto e come immobile locato potrebbe soddisfare il requisito di non strumentalità per destinazione richiesto per l'assegnazione. È chiaro, comunque, che si tratta di un caso fortemente residuale nella pratica operativa.

Le società, per beneficiare delle agevolazioni, devono effettuare l'assegnazione entro il 30 settembre 2023, quindi attribuendo ai soci la proprietà di alcuni beni e contestualmente riducendo il capitale sociale o le riserve di un importo pari al valore nominale di detti beni.

Un primo dubbio poteva sorgere in ordine allo *status* della società, se cioè la stessa dovesse trovarsi in una situazione di esercizio ordinario dell'attività, ovvero se soggetti anche in esercizio non ordinario, quale lo stato di liquidazione potessero applicare le norme in commento.

In effetti il dato letterale del [comma 100](#), articolo 1, L. 197/2022 non ostacola la fruizione del beneficio da parte di società in liquidazione, e, in tal direzione, si è espressa pure la citata [circolare n. 26/E/2016](#) "Possono, inoltre, beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società in liquidazione, purché sussistano le condizioni previste dalla norma in commento".

Va segnalato che la norma non cita nemmeno le società cooperative che quindi devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della disposizione agevolativa.

Quanto al soggetto passivo dell'operazione, cioè il socio, va segnalato che egli deve presentare lo *status* appunto di socio alla data del 30 settembre 2022, ovvero essere iscritto nel libro soci entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio in forza di un titolo non successivo al 30 settembre 2022. Tale passaggio normativo esclude che possano essere oggetto di assegnazione agevolata soci divenuti tali dopo la data del 30 settembre 2022, mentre non costituisce problema il fatto che la compagine dei soci alla data di effettiva assegnazione sia diversa rispetto alla medesima compagine alla data del 30 settembre 2022, diversa nel senso che non siano più soci taluni soggetti che rivestivano quello *status* il 30 settembre 2022. La circostanza che sussistano nuovi soci genera uno scenario articolato nel senso che è chiara l'impossibilità di applicare l'agevolazione verso costoro, mentre non dovrebbe essere messa in discussione per i soci che erano tali al 30 settembre 2022. In altri termini, se una società detenesse 2 immobili da assegnare a 2 soci uno dei quali divenuto tale in forza di un titolo successivo al 1° ottobre 2022, sembra potersi dire che per l'assegnazione dell'immobile al socio

presente al 30 settembre 2022 sia applicabile l'agevolazione, mentre la stessa agevolazione non possa essere applicata per il nuovo socio.

Altra ipotesi da verificare è quella della partecipazione la cui detenzione è scissa tra nudo proprietario e usufruttuario: dal momento che entrambi detengono diritti tipici dello *status* di socio, sorge il dubbio su chi sia il soggetto per il quale si applica l'agevolazione, dubbio risolto dalla [circolare n. 26/E/2016](#) che afferma: *“Nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà”*.

Altro problema è invece capire a chi debba essere intestato l'immobile se viene utilizzata una riserva di utili in presenza di un socio usufruttuario: è chiaro, infatti, che costui ha diritto a percepire gli utili e tale considerazione sembra avallare il fatto che l'usufruttuario della quota possa entrare nella compagine sociale anche dopo il 30 settembre 2022.

Nessun problema, invece, se il socio non sia persona fisica, poiché il dato normativo è ampio e nel termine socio è certamente ricompresa anche la persona giuridica.

Anche l'ipotesi in cui sia presente una società fiduciaria non ostacola l'applicazione dell'agevolazione, ma la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2022 ed è necessario fornire la prova che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante e il fiduciario, sia sorto anteriormente alla predetta data.

Altro caso particolare nello *status* di socio è quello rappresentato dal subentro nella compagine in data successiva al 30 settembre 2022 per effetto di accettazione dell'eredità da parte dell'erede. Sul punto la circolare n. 26/E/2016 ha posto in risalto il fatto che il trasferimento di quote successivo alla data del 30 settembre 2022 avviene non per causa volontaria e ciò rende impossibile ipotizzare un intento elusivo per l'intestazione della partecipazione finalizzata al mero godimento della agevolazione fiscale. Quindi nessun problema per applicare l'assegnazione agevolata al caso citato.

Interessante è una pronuncia, sempre della circolare n. 26/E/2016, sull'ipotesi in cui l'attuale società, cioè quella esistente alla data di esecuzione dell'atto di assegnazione, sia il risultato di una operazione straordinaria. Sul punto si è affermato che in ossequio al principio di continuità fiscale che assiste dette operazioni, la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30 settembre 2022.

### L'ambito oggettivo

#### I beni immobili

Dal punto di vista oggettivo i beni che possono essere assegnati sono gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali strumentali nell'attività. Per quanto riguarda i beni immobili, il riferimento all'[articolo 43](#), comma 2, primo periodo, Tuir ha creato qualche equivoco interpretativo. Infatti, tale norma individua gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa o arte e professione. Questi immobili, denominati strumentali per destinazione, non necessariamente differiscono da quelli del secondo periodo della norma citata, cioè strumentali per natura e accatastati nelle categorie A10, C, D, etc..

In altri termini si può dire che la categoria degli immobili strumentali per destinazione comprende sia quelli classificati nelle categorie A10, C, D, etc. (strumentali per natura), sia quelli diversamente classificati (A2, A3, etc.) ma utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa.

Ora la condizione richiesta per l'assegnazione agevolata di immobili è che quest'ultimi siano diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè che non siano utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa. Tali beni, quindi, possono essere sia immobili di civile abitazione, sia di altro genere allocati nell'attivo quali beni merce.

Il dubbio inerente i beni immobili qualificati tra i beni patrimonio, quindi tra le immobilizzazioni, ma non utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa poiché locati a terzi, è stato risolto in senso positivo dalla [circolare n. 26/E/2016](#) *“Appartengono a tale categoria, gli immobili posseduti dalle società che hanno per oggetto la gestione di immobili, in quanto gli stessi sono idonei a produrre un autonomo reddito (quello che deriva dalla loro locazione) ancorché, per principio di attrazione, lo stesso concorra alla unitaria determinazione del reddito di impresa”*. Il punto, però, merita una precisazione nel senso che ove oltre alla locazione di tali immobili siano prestati servizi collaterali come accade nei villaggi turistico/residenziali ovvero nei centri commerciali. In tal caso gli immobili diventano strumentali anche per destinazione e ciò ne rende impossibile l'assegnazione agevolata.

Un altro punto incerto, in merito all'ambito oggettivo, riguarda la possibilità di ritenere anche i terreni e non solo i fabbricati quali beni assegnabili. Sul punto la circolare n. 26/E/2016 ha affermato che solo i terreni non coltivati o comunque non utilizzati nell'esercizio di attività agricole possono manifestare il requisito necessario per l'assegnazione.

Un elemento essenziale è capire a quale data va verificato lo *status* dell'immobile come sopra rappresentato. È facile immaginare che talune società potrebbe ritenere vantaggiosa la manovra agevolata e non potendo soddisfare la caratteristica oggettiva oggi (immobile non strumentale per

destinazione), si attrezzino per presentare lo *status* oggettivo richiesto alla data di assegnazione cioè 30 settembre 2023. Questa soluzione non presenta gli elementi per essere contestata come operazione in abuso del diritto. L'importante principio è stato esplicitamente affermato dalla [circolare n. 26/E/2016](#): *“Il cambiamento di destinazione d’uso anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile è scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal Legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis, L. 212/2000”*.

Altro passaggio interessante a livello interpretativo è rappresentato dalla società in liquidazione, ipotesi per la quale lo *status* di immobile non strumentale per destinazione è sempre avverato, secondo un passaggio della circolare n. 26/E/2016, tranne che, si ritiene, nel caso in cui fosse presente l’esercizio provvisorio dell’attività di impresa.

Ancora sul fronte dell’ambito oggettivo va ricordato che il provvedimento normativo è finalizzato alla fuoriuscita del bene immobile dal perimetro della società, quindi, non potrà essere esplorata l’ipotesi di assegnazione agevolata di diritti parziali, come ad esempio il caso rappresentato dalla assegnazione del mero diritto di usufrutto. Tuttavia, la circolare n. 26/E/2016 apre uno spiraglio di possibilità sull’argomento nel senso che se tramite l’assegnazione del singolo diritto si riunisce in capo al socio assegnatario l’intera proprietà, l’operazione in sé diventa suscettibile di applicare le agevolazioni fiscali.

### **I beni mobili iscritti in pubblici registri**

Per la categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri, cioè gli autoveicoli, si ripropone il concetto di bene utilizzato nell’attività propria dell’impresa, analizzato dalla [circolare n. 48/E/1998](#), che definì tali beni quelli senza i quali l’attività non esisterebbe. Viene proposto l’esempio dell’auto per l’impresa che le noleggia, quale situazione in cui si realizza l’utilizzo nell’attività propria d’impresa. Questo passaggio è confermato dalla circolare n. 26/E/2016, quindi i veicoli assegnabili sono quelli diversi dall’ipotesi sopra ricordata.

### **Il significato civilistico dell’assegnazione**

L’atto di assegnazione dei beni immobili e di quelli iscritti nei pubblici registri deve avvenire entro il 30 settembre 2023: occorre fare attenzione al fatto che se viene intaccato il capitale sociale, trattandosi di una riduzione volontaria, è necessario eseguire precedentemente l’iscrizione al Registro Imprese della delibera al fine di permettere ai creditori di opporsi alla riduzione stessa. Trascorsi 90 giorni sarà possibile eseguire l’atto di assegnazione. La scadenza del 30 settembre 2023 va individuata come

termine ultimo per l'atto di riduzione, non per la semplice iscrizione della delibera. Tutto ciò, ovviamente, salva l'ipotesi che vengano prestate le opportune garanzie di cui all'ultimo comma dell'[articolo 2445](#) oppure [articolo 2482](#), cod. civ..

Con l'assegnazione di beni la società attribuisce al socio valori espressi nell'attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto. A seconda della posta del netto effettivamente attribuita si potrà avere l'erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili), restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale) o riduzione del capitale sociale quando ovviamente è diminuita questa ultima posta. La scelta non può considerarsi libera poiché prima di tutto vanno esternalizzate le poste del netto meno vincolate, quindi a partire dalle riserve di utili per arrivare a quelle di capitale e infine al capitale sociale. In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione n. 12347/1999 la quale afferma:

*“È principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione dei soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale. Quest'ordine, e soprattutto la posizione finale attribuita all'utilizzazione del capitale sociale, traggono la loro ragion d'essere dal dato che il capitale rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Quindi, mira non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi”.*

In situazione di società in normale funzionamento, laddove fosse il capitale sociale a subire la riduzione, l'operazione dovrebbe rispettare la procedura e la tempistica previste per la riduzione volontaria, come sopra ricordato. Quindi, ad esempio, per le Srl, sarebbe necessario iscrivere la delibera di riduzione volontaria del capitale al Registro Imprese e poi, ai sensi dell'articolo 2482, cod. civ., attendere 90 giorni prima di eseguirla per dar tempo ai creditori di proporre le loro eventuali opposizioni. Nel caso specifico dell'assegnazione che avviene a causa della liquidazione societaria, non si pongono problemi di riduzione del capitale sociale atteso che il patrimonio netto assume il significato “*indifferenziato*” di patrimonio netto di liquidazione.

In molti casi non è semplice eseguire un'assegnazione di beni ai soci che rispetti esattamente le quote di partecipazione degli stessi. Al riguardo si possono assegnare anche poste del passivo a taluni soci per conguagliare il diverso valore dei beni dell'attivo, oppure (ma si tratta del caso di assegnazione per

l'impresa in normale funzionamento) è possibile eseguire un'assegnazione di capitale non proporzionale cui consegue la variazione delle quote di partecipazione dei soci alla società. In quest'ultimo caso, come ha rilevato l'orientamento del Notariato del Triveneto, occorre che la scelta di una riduzione non proporzionale sia assunta all'unanimità dei soci per superare il contrario disposto dell'[articolo 2482-quater](#), cod. civ.. Al riguardo l'orientamento I.G.24 afferma:

*“È legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell'ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci. Il disposto dell'articolo 2482-quater, cod. civ., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza”.*

In alternativa è necessario che il socio che si vede assegnato un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario.

### ESEMPIO

---

La società Alfa Srl detiene 2 immobili che deve assegnare ai soci Bianchi e Neri i quali partecipano al capitale sociale per il 50%. La situazione patrimoniale presenta nell'attivo solo i 2 immobili che valgono 50 il primo e 30 il secondo. Non vi sono passività e quindi il netto patrimoniale è pari a 80. È chiaro che se il socio Bianchi ricevesse l'immobile che vale 50 e il socio Neri quello che vale 30 si sarebbe eseguita una assegnazione non proporzionale che può essere riequilibrata se il socio Bianchi esegue un versamento in conto capitale pari a 20: In tal caso restituendo il versamento in conto capitale il socio Neri riceve un bene per 30 e liquidità per 20, cioè esattamente 50 che è ciò che ha ricevuto (immobile) il socio Bianchi.

Una particolare forma di assegnazione che può presentare modalità non proporzionali è quella che avviene con il recesso del socio, naturalmente verificando in via preliminare che il diritto di recedere sia disponibile al socio. Posto che nella maggioranza dei casi gli statuti sociali fanno riferimento alla legge per delimitare i casi di recesso è utile quindi verificare le situazioni in cui il diritto è disponibile. Al di fuori dei casi che sotto verranno analizzati, resta sempre possibile recedere dalla società facendo constare l'accordo degli altri soci.

Nelle società di persone la casistica è alquanto limitata nel senso che, a norma dell'[articolo 2285](#), cod. civ., il recesso è possibile solo quando la società sia costituita a tempo indeterminato oppure esso avvenga per giusta causa. La casistica del recesso in società costituite a tempo indeterminato è peraltro comune anche alle società di capitali (articoli [2437](#), comma 2 e [2473](#), comma 2, cod. civ.) e su questo punto si registra un intervento del Tribunale di Roma con [sentenza n. 21224/2015](#), secondo cui va

considerata a tempo indeterminato anche la società la cui scadenza avvenga in una data successiva a quella prevista considerando l'aspettativa di vita del socio. Tale aspettativa, secondo le previsioni Istat, va determinata per i maschi a 79,7 anni e per le femmine a 84,4 anni. Pertanto, ad esempio, un maschio che fosse cinquantenne alla data di costituzione, avvenuta nel 2014, di una società la cui scadenza è fissata al 2054, potrebbe considerare che la società è sostanzialmente a tempo indeterminato e quindi recedere quando vuole.

Le altre ipotesi di recesso legale, per le società di capitali, sono elencate dalle norme sopra citate e fanno riferimento a situazioni particolarmente significative che modificano i patti iniziali:

1. cambiamento dell'oggetto sociale;
2. cambiamento del tipo di società;
3. contrarietà rispetto a operazioni di fusione o scissione;
4. contrarietà rispetto alla revoca dello stato di liquidazione;
5. contrarietà rispetto allo spostamento della sede all'estero;
6. compimento di operazioni che comportano sostanziali modifiche dell'oggetto sociale;
7. eliminazione di una causa di recesso prevista dallo statuto.

Oltre alle cause sopra ricordate, vanno citate 2 situazioni estranee agli articoli [2437](#) o [2473](#), cod. civ., che pure legittimano il socio a recedere. In primo luogo ([articolo 2469](#), cod. civ.) la presenza nello statuto di una clausola di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni, oppure di una clausola di mero gradimento rispetto alla cessione della partecipazione. Le 2 vicende ricordate non determinano, tuttavia, il medesimo effetto, nel senso che mentre la presenza di una clausola di intrasferibilità assoluta legittima il socio a recedere in qualunque momento egli decida di esercitare il diritto, viceversa la clausola di mero gradimento comporta che solo avendo attivato la cessione della partecipazione (e avendo riscontrato il rifiuto al gradimento espresso dall'organo deputato, secondo statuto, a esprimere il gradimento stesso), si possa iniziare la procedura di recesso. In questo senso, peraltro, si sono pronunciati i notai del Triveneto con l'orientamento I.I.13 che distinguono l'esercizio del diritto a recedere in base al tipo di clausola che dispone limiti alla trasferibilità della partecipazione.

Quanto alla modalità contabile per eseguire l'assegnazione dei beni a fronte di recesso del socio, occorre chiarire che solo nel recesso tipico si ha l'assegnazione. Il recesso tipico avviene quando è la società a rimborsare al socio la quota di capitale netto a lui riferibile. Quando invece il recesso avviene per semplice acquisto della quota del socio recedente da parte degli altri soci, allora esso assume la forma di "*recesso atipico*" e non può essere eseguita alcuna assegnazione. Nel recesso tipico la società riduce il proprio patrimonio netto attingendo prima alle riserve disponibile (nel rispetto del grado di

disponibilità di ciascuna riserva, quindi utilizzando prioritariamente le riserve di utile e poi quelle di capitale) e poi, in caso di incapienza, riducendo il capitale sociale.

Infine, va ricordato che un passaggio opinabile della [circolare n. 37/E/2016](#) l'Agenzia delle entrate ha affermato che nel caso di assegnazione tramite recesso da società di persone la quota di imponibile tassabile in capo al socio (l'eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) non sarebbe deducibile in capo alla società, e con ciò, negando l'applicabilità della [risoluzione n. 64/E/2008](#).